

Veicoli di interesse storico

Rischi esclusi dall'assicurazione e rivalsa (Art. 3 delle condizioni)

L'assicurazione non è operante:

- a. se il veicolo è utilizzato nell'esercizio di attività lavorative e professionali o comunque per finalità incompatibili con l'ambito di operatività del contratto, ai sensi dell'art.10;
- b. se il conducente è persona diversa dal contraente o da quelle indicate all'art.10, punto 3), salvo il caso di comprovata forza maggiore limitatamente al tragitto necessario per riportare il veicolo al ricovero abituale;
- c. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- d. per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni della carta di circolazione;
- e. nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, in violazione alle norme vigenti, ovvero alle quali sia stata applicata la sanzione a sensi degli artt.186 e 187 del Codice della Strada.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art.18 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal predetto articolo.

Rinuncia e limitazioni al diritto di rivalsa (Art. 4 delle condizioni)

La Società, a parziale deroga dell'art.3, rinuncia al diritto di rivalsa:

- a. nel caso in cui il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo della stessa. Si precisa tuttavia che, qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro tre mesi dalla data del sinistro, la Società sarà libera di esercitare tale diritto per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo salvo che ciò sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo in occasione del sinistro stesso;
- b. nel caso in cui il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida ma sia in attesa del rilascio della patente. Si precisa tuttavia che, qualora detta patente non venisse rilasciata dalle competenti Autorità, la Società sarà libera di esercitare tale diritto per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio;

Limitatamente alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, la rivalsa è limitata al conducente, fino al 10% della somma liquidata con il massimo di € 500,00 per sinistro. La presente limitazione alla rivalsa non è comunque operante nel caso in cui il conducente sia affetto da etilismo cronico ovvero da certificata tossicodipendenza.

Nei casi in cui non siano soddisfatte le condizioni di operatività del contratto (art 10 condizioni generali di polizza), la società eserciterà il diritto di rivalsa, ai sensi dell'art. 18 della Legge, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal presente contratto.